



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Testo coordinato

ALLEGATO
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. _____ DEL 31 MARZO 2005

REGOLAMENTO

PER LA SOSPENSIONE DELLA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

REGOLAMENTO PER LA SOSPENSIONE DELLA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

ART. 1 Il Comune, ai sensi della legge Regione Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 24, può individuare i casi nei quali l'emissione del provvedimento di decadenza può essere sospesa indicandone il termine massimo.

ART. 2 La sospensione sarà disposta con le medesime forme del provvedimento di decadenza e il beneficio della sospensione potrà essere accordato solo una volta, ad esclusione delle ipotesi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 3 La sospensione potrà essere disposta solo dopo l'accertamento in contraddittorio con l'interessato dei fatti o delle condizioni che hanno determinato la fattispecie oggetto di decadenza.

ART. 4 Il termine massimo di sospensione della emissione del provvedimento di decadenza non potrà comunque superare la durata di anni uno o superare la scadenza del contratto di locazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui il Comune ovvero uno degli operatori di cui all'art. 14 della L. R. n. 24/2001, abbia già promosso appositi programmi per la realizzazione di abitazioni in locazione o in proprietà da destinare prioritariamente a soggetti dichiarati decaduti ai sensi delle lettere e), f) e g) del comma 1, dell'art. 30 della L. R. n. 24/2001, e delle ipotesi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

ART. 5 E' condizione indispensabile per l'emissione del provvedimento di sospensione che l'assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone, servizi ed accessori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Il beneficio della sospensione verrà automaticamente meno anche nell'ipotesi di morosità sopravvenuta.

ART. 6 Qualora sussista morosità e all'assegnatario sia stato concesso il beneficio della dilazione, questo non potrà superare la durata di un anno e comunque sarà senz'altro assunto il provvedimento di decadenza nel caso di mancato pagamento o mancato rispetto dei termini stabiliti nel piano di recupero, concordato con l'assegnatario, relativamente alla somma capitale oltre agli interessi legali.

ART. 7 L'emissione del provvedimento di decadenza potrà essere sospeso per un periodo non superiore a sei mesi nell'ipotesi in cui l'assegnatario dichiara, in forma scritta, di voler rilasciare spontaneamente l'alloggio, riconoscendo contestualmente di essere incorso in una delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 30 della L. R. n. 24/2001.

ART. 8 La sospensione per un periodo non superiore a sei mesi potrà essere disposta nell'ipotesi in cui l'assegnatario si impegni, in forma scritta, a proprie cure e spese:

- a ripristinare i danni gravi causati all'alloggio ed alle parti comuni;
- a demolire opere abusive costruite nell'alloggio, nelle parti comuni del fabbricato o in aree di pertinenza dello stesso;

- a non contravvenire al regolamento d'uso rispetto ad una grave violazione precedentemente contestata.

ART. 9 La sospensione potrà essere disposta per un periodo non superiore a mesi uno nell'ipotesi in cui l'assegnatario si impegni, in forma scritta, a produrre le informazioni e la documentazione necessaria per l'accertamento del reddito del nucleo avente diritto e degli altri requisiti della permanenza.

ART. 10 La sospensione della emissione del provvedimento di decadenza per morosità potrà essere disposta a fronte della constatazione che detta morosità è dovuta a gravi situazioni personali o familiari dell'assegnatario.

La constatazione sarà effettuata dal Comune stesso o per tramite del Servizio Sociale.

In tal caso il Comune si accollerà in tutto o in parte il pagamento del canone di locazione e delle quote di servizi.

Nell'ipotesi di accollo parziale si applica quanto previsto nell'art. 6 del presente Regolamento.

La sospensione dell'emissione del provvedimento di decadenza per morosità potrà inoltre essere disposta qualora il Comune ritenga di esperire il tentativo di recupero del credito attraverso le procedure giudiziali, comprensive dello sfratto.

La sospensione dell'emissione del provvedimento di decadenza non potrà comunque superare il periodo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile per il tempo necessario a concludere l'azione legale intrapresa, purché si siano registrati pagamenti anche parziali della morosità esistente.

ART. 11 La sospensione del provvedimento di decadenza non è ammessa per le ipotesi di sublocazione totale dell'alloggio.

Nei casi in cui l'assegnatario abbia sublocato in parte l'alloggio o ne abbia mutato la destinazione d'uso o abbia adibito lo stesso a scopi illeciti o immorali, il Comune, valutato il caso concreto, potrà sospendere l'emissione del provvedimento per un periodo non superiore a mesi sei, previa diffida (anche contestuale al provvedimento di sospensione), a fronte dell'impegno dell'assegnatario a ripristinare la situazione originaria ovvero a porre fine al proprio comportamento illecito.

ART. 12 Qualora sussista titolarità, anche pro quota, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili ai sensi dei criteri previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, da parte di un componente del nucleo familiare, diverso dall'assegnatario, dal coniuge o dal convivente more uxorio, la sospensione della emissione del provvedimento di decadenza potrà essere disposta per un periodo non superiore ad un anno al fine di consentire al titolare stesso del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di rinunciare all'assegnazione e lasciare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

ART. 13 Qualora sussista titolarità, anche pro quota, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili ai sensi dei criteri previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, da parte dell'assegnatario, del coniuge o del convivente more uxorio, la sospensione della emissione del provvedimento di decadenza potrà essere disposta per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che sussista l'impegno, in forma scritta, a rinunciare all'assegnazione e a rilasciare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte dell'intero nucleo familiare.

ART. 14 Nel caso di abbandono dell'alloggio da parte di un componente il nucleo familiare assegnatario, la sospensione potrà protrarsi sino ad un anno dall'accertamento della non occupazione, al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi per ottenere la

rinuncia dall'assegnazione dell'interessato o per l'assunzione del provvedimento di decadenza nei confronti dello stesso.

ART. 15 Durante il periodo di sospensione l'assegnatario, in solido con i componenti il nucleo familiare, è tenuto al pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato ai sensi della lettera d) del comma 1, dell'art. 35 della L. R. n. 24/2001, **ad eccezione del caso di sospensione del provvedimento di decadenza a seguito morosità.**